



S E N T E N Z A N . 4 3 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73981

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Celmo (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Mario Morgantini n° 3 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 28 giugno 2023 (omissis), ex militare dell'Esercito cessato dal servizio il 30 dicembre 2012, ha evidenziato che, dopo aver ottenuto nel 1991 un equo indennizzo, aveva chiesto

l'attribuzione della pensione privilegiata con istanza presentata il 20 gennaio 2013; e ha lamentato che, riguardo a quest'ultima, non era stato mai emesso alcun provvedimento, nonostante reiterati solleciti. Perciò, invocando il principio di unicità dell'accertamento sancito dal D.P.R. n° 461/2001, ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, in sesta o in settima categoria, per le "... infermità da cui è[ra] affetto ...".

2. Con comparsa depositata il 23 aprile 2024 si è costituito l'INPS, resistendo alla pretesa attorea perché, con parere emesso il 7 marzo 2012, il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato la dipendenza da causa di servizio riguardo a tutte quante le patologie lamentate dal (omissis)

3. Poi, senza che si fosse costituito il Ministero della Difesa quantunque validamente evocato in giudizio l'8 settembre 2023, all'udienza del 13 maggio 2024 la causa è stata discussa dalle parti costituite e poi trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza

D I R I T T O

4. *In facto*, a fronte della vaghezza che caratterizza tanto il ricorso introduttivo quanto la comparsa avversaria, va osservato, alla luce della documentazione in atti della quale soltanto quella attorea risulta numerata, che:

- con decreto n° 877, emesso il 27 settembre 1991 dal Ministero della Difesa in conformità ad un parere emesso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il 14 dicembre 1987, è stato conferito al (omissis) un equo indennizzo esclusivamente per l'infermità "bronchite cronica", commisurandolo alla tabella B, ed invece è stato negato quel medesimo indennizzo per la patologia "artrosi cervico – lombare", perché reputata non dipendente da causa di servizio;
- con verbale del 12 aprile 2010 (all. 3) la Commissione medica ospedaliera (in

sigla: CMO) si è pronunciata riguardo alla classifica di altre tre infermità, delle quali da quel medesimo verbale risulta che il (omissis) avesse parimenti chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con istanza presentata il 20 maggio 2008, vale a dire una “gastrite cronica, con ernia iatale”, una “tubotimpanite catarrale bilaterale” ed una “ipertensione arteriosa, con iniziale danno d'organo”;

- in quel medesimo verbale veniva ricordato che la pregressa “bronchite cronica” era già stata ascritta in ottava categoria;
- con parere emesso il 7 marzo 2012 il Comitato di verifica per le cause di servizio ha negato la dipendenza causale riguardo a tutte e tre le nuove patologie contemplate due anni prima nel verbale della CMO;
- con due istanze, presentate l'una al Ministero il 31 dicembre 2012 (all. 2) e l'altra all'INPS il 10 del mese successivo (all. 5), il (omissis) ha chiesto la pensione privilegiata relativamente alla bronchite cronica, all'artrosi cervico – lombare ed all'ipertensione arteriosa;
- con decreto n° 2583 emesso il 17 dicembre 2014 il Ministero ha negato la dipendenza da causa di servizio riguardo alle tre patologie contemplate dalla CMO nel verbale del 12 aprile 2010 e, quindi, ha negato per esse l'equo indennizzo, il quale, alla luce della parte motiva di quel decreto, era stato chiesto dal (omissis) con due istanze presentate il 28 aprile 2005 ed il 22 maggio 2008;
- con verbale del 6 novembre 2017 la CMO ha ascritto in ottava categoria ciascuna delle tre patologie riguardo alle quali l'odierno ricorrente aveva chiesto l'attribuzione della pensione privilegiata (all. 9);
- con istanza presentata il 16 aprile 2019 il (omissis) ha reiterato quella richiesta (all. 10).

5. Ciò posto, è sufficiente osservare che esclusivamente della “bronchite cronica” è stata riconosciuta, nel 1987, la dipendenza da causa di servizio; e che, nell’odierno ricorso, nessun elemento di fatto è stato dedotto dal (omissis) a suffragio di un analogo nesso eziologico riguardo alla patologia artrosica o a quella ipertensiva, addirittura neppure specificamente menzionate in quel libello introduttivo.

Parimenti vano, in quella medesima prospettiva, si appalesa il rapporto informativo che costituisce l’allegato 4 al ricorso: nel quale è rinvenibile nulla più che un vago e generico richiamo a “... condizioni meteorologiche e climatiche avverse”.

6. Invece quella dipendenza causale deve reputarsi sussistente riguardo alla “bronchite cronica”, in virtù del principio di unicità di accertamento sancito dall’art. 12 del D.P.R. n° 461/2001 “... anche nell’ipotesi di successiva richiesta ... di trattamento pensionistico di privilegio”: perché, quantunque il relativo parere favorevole sia stato emesso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie quasi tre lustri prima dell’entrata in vigore di quel D.P.R., nell’art. 18 di quest’ultimo non vi è alcuna disposizione transitoria che escluda l’applicabilità di quel principio rispetto ad un pregresso accertamento in tema di dipendenza causale.

Inoltre tale infermità è stata ascritta in ottava categoria dalla CMO, anteriormente al verbale del 12 aprile 2010, senza contestazioni mosse in proposito nell’odierno giudizio.

Infine la contestualità della relativa istanza, rispetto alla propria cessazione dal servizio, comporta che per la patologia in questione la pensione privilegiata vada attribuita al (omissis) dal giorno successivo alla cessazione stessa: cioè dal 31 dicembre 2012. Ed ai conseguenti ratei, riguardo alla cui spettanza non è stata qui formulata alcuna eccezione di prescrizione, vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria), dalla data

di maturazione di ciascun rateo mensile fino al dì dell'effettivo soddisfo.

7. Quanto alle spese di lite, la fondatezza soltanto parziale della domanda attorea e la conseguente soccombenza reciproca giustificano la loro integrale compensazione fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73981, proposto da (omissis)(omissis) (OMISSIS)contro l'INPS ed il Ministero della Difesa:

- 1) dichiara la dipendenza da causa di servizio riguardo all'infermità "bronchite cronica, con disfunzione ventilatoria di grado moderato severa" da cui risulta affetto il(omissis);
- 2) dichiara il diritto del (omissis)all'attribuzione della pensione privilegiata in ottava categoria, per l'infermità di cui al punto 1, a decorrere dal 31 dicembre 2012;
- 3) condanna l'INPS ed il Ministero della Difesa a pagare al (omissis)i ratei della pensione privilegiata di cui al punto 2 via via maturati dal 31 dicembre 2012 in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- 4) rigetta nel resto la domanda proposta da (omissis);
- 5) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- 6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 13 maggio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli